

REGOLAMENTO DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI DERIVANTI DA INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI NELLA PUBBLICA FOGNATURA	2
TITOLO I	2
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - NOZIONI DI INSEDIAMENTO CIVILE	2
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI	2
ART. 4 - AMMISSIBILITÀ IN PUBBLICA FOGNATURA	3
TITOLO II	4
INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI I CUI SCARICHI SONO ALLACCIATI ALLA PUBBLICA FOGNATURA COLLEGATA CON UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE, O CHE LO SARÀ ENTRO IL 13.06.1989	4
ART. 5	4
ART. 6	4
ART. 7	4
ART. 8	4
ART. 9	4
ART. 10	5
ART. 11	5
ART. 12	5
TITOLO 3	5
INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI I CUI SCARICHI SONO ALLACCIATI ALLA PUBBLICA FOGNATURA, NON COLLEGATA CON UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE ENTRO IL 1989.	5
ART. 13	5
ART. 14	5
ART. 15	6
TITOLO 4	6
ART. 16	6
ART. 17	6
ART. 18	6
ART. 19	7
ART. 20	7
TITOLO 5	7
OBBLIGO DI DISINFEZIONE PER GLI SCARICHI SANITARI	7
ART. 21	7
ART. 22	7
TITOLO 6	7
CONFERIMENTO DI LIQUAMI ED ACQUE REFLUE MEDIANTE AUTOBOTTI OD ALTRI MEZZI MOBILI AI DEPURATORI.	7
ART. 23	7
ART. 24	8
ART. 25	8
TITOLO 7	8
SISTEMA SANZIONATORIO	8
ART. 26	8
TITOLO 8	8
ENTRATA IN VIGORE	8
ART. 27	8



COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI DERIVANTI DA INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. In adempimento a quanto previsto al punto 5 dell'art.7 della L.R.T. n. 5/86 ed in forza degli art. 12, comma 1 n. 2; 13, comma 1 n. 2 lett. b); e 14, comma 1, L. n. 319/76 e successive modifiche, il presente regolamento ha per oggetto:

- la disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alla fognatura comunale ;
- la disciplina del conferimento di liquami a mezzo di autobotte.

ART. 2 - NOZIONI DI INSEDIAMENTO CIVILE

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per insediamento civile quello definito tale dall'art. 1 quater. Lett. b) della Legge 8 ottobre 1976, n. 690, come specificato dalla L.R.T. n. 5/86. Sono anche considerate insediamenti civili le imprese agricole che abbiano le caratteristiche di cui alle delibere del Comitato Interministeriale 08.05.1980.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI

1. Agli effetti del presente regolamento gli insediamenti civili sono così classificati:

Classe A

- abitazioni civili;
- alberghi, pensioni, campeggi;
- circoli ricreativi, luoghi di convegno o riunioni;
- impianti sportivi;

- mense, servizi igienici anche provenienti da insediamenti produttivi, purchè separati dai reflui del ciclo del processo tecnologico;
- altri insediamenti sedi di attività simili che diano origine a scarichi con caratteristiche qualitative inferiori o di uguali a quelle indicate nella tabella K1;
- insediamenti sede di produzione di beni e/o di servizi che diano origine esclusivamente a scarichi con caratteristiche qualitative uguali a quelle indicate nella tabella K1;
- le imprese agricole di cui alla lettera a) della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'08.05.1980; pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 130 del 14.05.1980;

Classe B

Nella classe B sono compresi:

- servizi per l'igiene e la pulizia;
- servizi per lavatura, tintura, stiratura e servizi affini ed ausiliari;
- autorimesse e stazioni di servizio;
- carrozzerie;
- distributori carburanti con stazioni di servizio;
- officine meccaniche;
- studi fotografici;
- stabilimenti idropinici ed idrotermali;
- impianti per la produzione di energia elettrica;
- stazioni di servizio ferroviario ed aeroportuali;
- impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani ed industriali;
- ospedali, case di cura, laboratori di analisi,
- mattatoi e macelli;
- laboratori di produzione di pasticceria ed affini;
- altri insediamenti sedi di attività di servizio che diano origine a scarichi con caratteristiche qualitative superiori ai limiti indicati nella tabella K1 allegata alla Legge Regionale 23.01.86 n.5;

Classe C

Nella classe C sono compresi:

- le imprese agricole di cui alle lettere b), c) e d) della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'08.05.1980 pubblica su Gazzetta Ufficiale n. 130 del 14.05.1980.

ART. 4 - AMMISSIBILITÀ IN PUBBLICA FOGNATURA

1. In tutto il territorio comunale sono sempre ammessi nella pubblica fognatura gli scarichi provenienti da insediamenti civili, classificati come da art. 3, secondo le norme di legge regolamentari in vigore.

TITOLO II

INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI I CUI SCARICHI SONO ALLACCIATI ALLA PUBBLICA FOGNATURA COLLEGATA CON UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE, O CHE LO SARÀ ENTRO IL 13.06.1989

ART. 5

1. Gli scarichi degli insediamenti civili classe A di cui all'art. 3 sono sempre ammessi, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 6

1. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili di cui all'art. 3 classe B,C, devono essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella K1 allegata alla L.R. 23.01.1986, se nuovi dal momento dell'attivazione dello scarico.

2. Per il conseguimento dei limiti contenuti nella tabella K1 sono consentite anche le tradizionali pratiche d'uso delle vasche Imhoff.

ART. 7

1. I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili, classe A, allacciati alla pubblica fognatura collegata con impianto di depurazione, o dal momento in cui lo sarà, devono disattivare fosse settiche , o vasche di decantazione o camere Imhoff in modo da inviare direttamente il liquame in fognatura ed impedire allo stesso di settizzarsi.

ART. 8

1. Gli insediamenti civili nuovi , classe A, devono predisporre e realizzare sia la Fossa Imhoff, che il collegamento diretto con la pubblica fognatura in modo da rendere immediata l'inattivazione delle fosse Imhoff ed il collegamento diretto, una volta realizzato l'impianto di depurazione.

ART. 9

1. Il Comune provvederà, ad integrazione del presente regolamento, a delimitare su cartografia le aree nelle quali le caratteristiche delle fognature non consentono l'immissione di liquami tal quali.

2. In tali aree dovranno essere mantenute in attività le fosse settiche e le vasche Imhoff.

ART. 10

1. Il Comune provvederà con apposita ordinanza del Sindaco a porre modalità e termini per la disattivazione di fosse settiche, Imhoff, pozzi neri o qualunque manufatto similare ed il successivo riempimento con materiali inerti.

ART. 11

1. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi con portata inferiore a mc.1.000 al giorno, ai sensi dell'art. 13 della legge 319/76 e dell'art. 8 della L.R.T. n. 5 debbono essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla Legge 319/76.

ART. 12

1. Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi con portata superiore a mc. 1.000 al giorno, devono essere adeguati ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella B, allegata al presente atto; con la prescrizione cautelativa in essa contenuta; per i parametri non fissati dalla suddetta tabella valgono i limiti di accettabilità previsti dalla tabella C allegata alla Legge 319/76.

2. A seguito di rilevamenti effettuati dagli organi competenti, ed in relazione al corpo ricettore finale, potranno essere imposti limiti diversi per particolari parametri.

TITOLO 3

INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI I CUI SCARICHI SONO ALLACCIATI ALLA PUBBLICA FOGNATURA, NON COLLEGATA CON UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE ENTRO IL 1989.

ART. 13

1. Gli scarichi degli insediamenti civili classe A sono sempre ammessi, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 14

1. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili di cui all'art. 3, classe B/C, devono essere adeguati fino alla scadenza del 13.06.1989 ai limiti di accettabilità di cui all tabella K1 allegata alla L.R. 23.01.1986 n. 5, oltre tale termine e fino alla data di allacciamento all'impianto di depurazione ai limiti di accettabilità di cui alla tabella K allegata alla legge Regionale 23.01.1986 n. 5, se esistenti; se nuovi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella K fin dall'allacciamento; per i limiti quantitativi non specificatamente fissati dalla tabella K, valgono i valori della Tabella C (L:319/76)

ART. 15

1. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 13 della Legge 319/76 e dell'art. 8 della L.R. n. 5/86 devono essere adeguati entro il 13.06.1989 ai limiti di accettabilità di cui alla tabella K allegata alla legge Regionale n.5/86, se esistenti; se nuovi fin dall'allacciamento.

2. Per i parametri ed i limiti quantitativi non specificatamente fissati dalla tabella K valgono quelli della tabella C, allegata alla legge n. 319/76.

TITOLO 4

ART. 16

1. I titolari degli scarichi di cui all'art. 3 classe B e C, dovranno presentare al Sindaco domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura se esistenti, entro **il 15.02.1988**, se nuovi, prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere accompagnata da una documentazione illustrativa della ubicazione dell'insediamento, del punto di immissione nella pubblica fognatura e della puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, nonché dell'indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare e della fonte di approvvigionamento. L'autorizzazione si intende concessa in forma provvisoria se non viene rifiutata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda, fermo restando il potere del Sindaco di revocare l'autorizzazione o di rilasciare l'autorizzazione in forma espressa con le eventuali precisazioni del caso.

2. L'autorizzazione definitiva viene rilasciata a seguito di parere espresso sulla base di controlli effettuati dagli organi tecnici competenti nei modi previsti dalla legislazione vigente.

ART. 17

1. Tutti gli scarichi provenienti da insediamenti a qualsiasi uso destinati fronteggianti, anche solo in parte, una via o uno spazio pubblico percorso da un canale di fognatura devono essere allacciati alla rete fognaria.

2. Tutti i collettori di allacciamento alla fognatura comunale debbono essere dotati, prima del punto di immissione nella rete fognaria, di un pozzetto sigillato ed ispezionabile destinato al prelievo di campioni per il controllo. Delle opere di cui al punto precedente, così come per l'allacciamento alla rete fognaria, è necessario l'approvazione preventiva del Comune mediante la presentazione di un progetto delle opere da eseguire.

3. Nel caso la pubblica fognatura sia separata in fognatura nera e fognatura bianca, le acque di pioggia raccolte dalle superfici abitative e dai piazzali dovranno essere allacciate alla fognatura bianca.

ART. 18

1. Gli insediamenti civili che scaricano in fognatura mista dovranno convogliare le acque di pioggia a valle di ogni manufatto atto a depurare i liquami.

ART. 19

1. Divieto di diluizione degli scarichi.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

ART. 20

1. E' fatta salva la possibilità di imporre limiti di accettabilità e prescrizioni più restrittive, in relazione a motivate situazioni locali e specificatamente in funzione:
 - a) dell'effetto cumulativo-quantitativo degli scarichi nella pubblica fognatura;
 - b) delle conseguenze arrecate al ricettore dello scarico della pubblica fognatura;
 - c) delle questioni relative alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, nel rispetto dell'art. 26 comma 5° della legge 319/76.

TITOLO 5

OBBLIGO DI DISINFEZIONE PER GLI SCARICHI SANITARI

ART. 21

1. Gli scarichi degli insediamenti civili adibiti ad attività sanitaria che recapitano in pubblica fognatura, devono essere sottoposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezione dello scarico, con modalità tecniche da definire, fin dall'attivazione se non ancora allacciati, ed entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento se già allacciati.

ART. 22

1. E' fatto obbligo di osservare la legge 185/64 per gli scarichi provenienti da reparti di diagnostica che impiegano radionuclidi.

TITOLO 6

CONFERIMENTO DI LIQUAMI ED ACQUE REFLUE MEDIANTE AUTOBOTTI OD ALTRI MEZZI MOBILI AI DEPURATORI.

ART. 23

1. L'accettazione di liquami e di acque reflue degli insediamenti di qualsiasi natura agli impianti di depurazione, conferiti da privati, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune.

ART. 24

1. Lo scarico di liquami ed acque reflue deve essere effettuato esclusivamente con le modalità e prescrizioni impartite dal Comune.

ART. 25

1. Per il servizio di cui al presente titolo è dovuta la tariffa prevista dalla normativa per il servizio di depurazione differenziando se proveniente da insediamento produttivo o civile.

TITOLO 7

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 26

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legge n. 319/76, con riferimento alla disciplina degli scarichi produttivi e civili immessi in pubblica fognatura, l'inosservanza delle altre prescrizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa fino a L. 1 milione, ai sensi dell'art.106 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934,n. 383 come modificato dall'art.113 Legge 689/1981.

TITOLO 8

ENTRATA IN VIGORE

ART. 27

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio unitamente al provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo.

TABELLA B

PH	7	8,5	
BOD(5)		40	mg/l
COD		250	“
Sol.Sos.		80	“
Estr.Et.		20	“
Solfuri		1	“
Fenoli		0,5	“
Pb		0,2	“

Zn	1	“
CN	0,5	“
Cu	0,1	“
Cd	0,02	“
Cr III	2	“
Cr IV	0,2	“
Oli min.	5	“

Prescrizioni cautelative

- Monitoraggio in continuo dei seguenti parametri :
pH, redox, portata.

Nel caso la Ditta abbia già installato tali apparecchiature, sarà necessario solo la derivazione e l'accesso dei dati in tempo reale per gli organi tecnici del Comune.

Approvato con Del. C.C. n. 530 del 02.06.1987
Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 17.07.87 al 03.08.87
Modificato con Del. C.C. n. 5 del 21.01.1988

NB. Le modifiche sono evidenziate in grassetto

[| INDICE |](#)